

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

V.le Brigate Partigiane, n. 2 – Genova – C.F. 80101740100

Tel. 010-530831 – Fax. 010-591613

PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Ct.649/2023 - *Avv. Matilde Pugliaro*

TRIBUNALE DI IMPERIA

SEZIONE LAVORO

(Giudice dott.ssa Siccardi - ud. 18.09.2023)

Memoria di costituzione e difesa

per

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, cod. fisc. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (c.f. 80101740100), presso i cui uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato, indicando ai fini delle comunicazioni e notificazioni in corso di giudizio l'indirizzo p.e.c. ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

nel giudizio n. **145/2023 r.g.**

promosso da

Lanteri Silvana, rappresentata e difesa come in atti;

ricorrente

*** * ***

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso notificato in data 29 marzo 2023, la sig.ra Lanteri Silvana, dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con qualifica di assistente, area II, fascia economica F4, attualmente in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria – Ambito Territoriale di Imperia, contesta **la posizione assegnatale in graduatoria** nella procedura di selezione per le progressioni economiche orizzontali, indetta con il decreto direttoriale n. 2307 del 11/11/2022 (all. 1) ed emesso in



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

V.le Brigate Partigiane, n. 2 – Genova – C.F. 80101740100

Tel. 010-530831 – Fax. 010-591613

PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Ct.649/2023 - *Avv. Matilde Pugliaro*

attuazione di quanto disposto dal CCNI Comparto Funzioni Centrali del Ministero del 20/10/2022 (all. 2).

I motivi di doglianza si focalizzano sull'operato dell'Amministrazione banditrice del concorso, in riferimento alla erronea applicazione dei criteri di selezione di cui all'art. 5 del predetto CCNI.

Invero, si premette che la candidata partecipava alla procedura per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 1° gennaio 2022, presentando domanda per il passaggio dalla fascia retributiva Area II/F4 all'Area II/F5.

La ricorrente, all'esito dell'espletamento della procedura, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva (all. 3), avvenuta in data 30 dicembre 2022, si collocava in posizione n. 39, con un punteggio pari a 48 punti, non utile per il passaggio alla fascia superiore, atteso che il numero di posti disponibili, stabilito per la progressione all'Area II – F5 dall'art.1 del Decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie n. 2307 dell'11 novembre 2022, è **pari a 32**.

Con nota prot. dgruf n. 987 dell'11 gennaio 2023 (all. 4) poi, la ricorrente presentava reclamo con allegata istanza di accesso agli atti; la richiesta veniva prontamente evasa con la nota prot. n. 4054 del 9 febbraio 2023 (all. 5), con la quale veniva trasmessa la documentazione richiesta.

DIRITTO

La pretesa di parte ricorrente, correlata alla erronea valutazione dell'Amministrazione, rispetto al requisito dell'anzianità di servizio, è del tutto pretestuosa ed infondata.

Infatti, nel contratto collettivo integrativo di Amministrazione, stipulato il 20 ottobre 2022, nella tabella dei criteri di valutazione



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

V.le Brigate Partigiane, n. 2 – Genova – C.F. 80101740100

Tel. 010-530831 – Fax. 010-591613

PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Ct.649/2023 - *Avv. Matilde Pugliaro*

costituente parte integrante del contratto, è evidenziato che il requisito dell'anzianità di servizio viene valutato, per ciascun candidato, unicamente in riferimento al lavoro prestato nell'intervallo temporale che **decorre dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2021**.

Tale specifica è di tutta evidenza già dalla lettura del CCNI del 20/10/2022; in particolare, il comma 2 dell'art. 5 recita che “*ai criteri di cui al precedente comma sono attribuiti i punteggi stabiliti nella Tabella che segue **come parte integrante del presente contratto***”; tabella richiamata espressamente anche nell'art 4 del bando D.D.G. 2307 del 11/11/2022.

Il citato documento, facente parte del CCNI, stabilisce, in modo incontrovertibile, che l'anzianità di servizio decorra dal 1/1/2012 e non *ad libitum*.

È utile rimarcare che detto sbarramento era indicato anche sul format digitale, predisposto dall'Amministrazione banditrice, per la compilazione della domanda di partecipazione alle procedure selettive, presente sul portale dei servizi SIDI del Ministero dell'istruzione, disciplinato **ai sensi dell'art. 3 del DDG n. 2307 del 2022**.

Dunque, alcun equivoco poteva sorgere nei candidati in merito alla questione in esame.

Del resto, proprio nella sezione “Anzianità di Servizio” della domanda di partecipazione redatta dalla dipendente, **al punto P7** è indicata una anzianità di ruolo decorrente dal 1.1.2012.

Si può concludere quindi che la ricorrente, al pari di ogni dipendente che abbia partecipato alla selezione in esame, avesse la piena consapevolezza che l'anzianità di servizio fosse



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

V.le Brigate Partigiane, n. 2 – Genova – C.F. 80101740100

Tel. 010-530831 – Fax. 010-591613

PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Ct.649/2023 - *Avv. Matilde Pugliaro*

considerata a far data dal 2012 e, inoltre, che non fosse possibile immettere nella domanda una anzianità più risalente nel tempo.

Alla sig.ra Lanteri, come indicato in precedenza, è stato assegnato un punteggio complessivo di 48 punti ed è **risultata a pari merito con altri partecipanti alla medesima selezione.**

In questi casi il CCNI stabilisce, ai sensi dell'art.5 comma 3 del contratto integrativo del 20 ottobre 2022, che, qualora all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avvenga secondo i criteri che seguono, in ordine di priorità:

- a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;*
- b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli;*
- c) maggiore anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;*
- d) minore età anagrafica.*

Orbene, come si evince anche dalla relativa documentazione che si allega (all. 6), tutti i dipendenti collocati dal 16° al 38° posto in graduatoria per il passaggio all'Area II – F5, con un punteggio pari a 48 punti, risultano aver prestato uguale numero di giorni di servizio nella fascia economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre (1461).

Di conseguenza, rispetto ai candidati che hanno conseguito lo stesso punteggio della ricorrente, a parità di numero di giorni lavorati nella fascia economica immediatamente precedente, nonché a parità di numero di giorni di servizio complessivamente svolti presso l'Amministrazione dell'Istruzione dal 2012, il criterio distintivo, adoperato ai fini della redazione della graduatoria, è



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

V.le Brigate Partigiane, n. 2 – Genova – C.F. 80101740100

Tel. 010-530831 – Fax. 010-591613

PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Ct.649/2023 - *Avv. Matilde Pugliaro*

stato necessariamente quello residuale della minore età anagrafica.

Per tali motivi, la Sig.ra Lanteri, nata in data anagraficamente precedente rispetto ad altri candidati, è stata collocata in posizione n. 39, non utile per ottenere il passaggio retributivo.

Alla luce di quanto esposto, è dimostrato che l'Amministrazione convenuta ha correttamente applicato la procedura prevista dalla normativa di riferimento rispetto all'attività di valutazione del requisito legato all'anzianità di servizio nei confronti della ricorrente, nell'ambito della procedura di cui in oggetto.

Ne consegue la manifesta infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente.

P.Q.M.

Si conclude affinché Codesto Ill.mo Tribunale Voglia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, respingere il ricorso per i motivi esposti in narrativa.

Con vittoria di spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/02 si dichiara che il valore della controversia non risulta mutato dalla proposizione della presente memoria in difetto di domanda riconvenzionale e/o di chiamata in causa di terzo.

Si produce la documentazione citata:



all. 1 -

m_pi.AOODGRUF.RE20.10.2022-signed.pArea II da F4 a F5.pdf



all. 2 - CCNI PEO



all. 3 - Graduatoria



all. 4

-m_pi.AOODGRUF.Rm_pi.AOODGRUF.Ranzianit di servizio |



all. 5-



all. 6 - Conteggio

Genova, 14 Settembre 2023

L'Avvocato dello Stato

Matilde Pugliaro

